



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale	
N. 51/ 16	di data 13/05/21

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PALATRENTO - BLM GROUP ARENA - INGRESSO E AREA HOSPITALITY. SONDAGGI GEOLOGICI E AMBIENTALI . APPROVAZIONE PERIZIA SPESA. EURO 24.508,69 - OPERA 6332.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con deliberazione giuntale 26.11.2018 n. 253 è stato approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione denominato "Ampliamento p.ed. 6610 c.c. Trento - BLM Group Arena - Nuova entrata e Hospitality zone" opera 633218, datato novembre 2018, elaborato dal Servizio Attività Edilizia, dell'importo complessivo di euro 1.854.252,81;

atteso che nel quadro economico del documento preliminare di progettazione erano previsti lavori in economia per un importo complessivo di euro 28.636,36 (i.v.a. esclusa), distinti nella voce "C1) lavori" per euro 15.000,00 (i.v.a. esclusa) e "C2) indagini di precantiere" per euro 13.636,36 (i.v.a. esclusa);

precisato che nella stessa deliberazione era stato indicato che nella fase successiva della progettazione sarebbe stata elaborata specifica perizia di spesa per la voce C) lavori in economia;

richiamata a tal proposito la propria determinazione 08.05.2019 n. 51/35 con cui tra le altre cose è stata approvata e finanziata la perizia di spesa di data 02.05.2019 relativa alle indagini di precantiere redatta dal Servizio Attività Edilizia – Ufficio Ristrutturazione/Restauro e arredo urbano, ora Servizio Edilizia pubblica, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e costituita da un unico elaborato, per una spesa complessiva di Euro 16.636,36 (i.v.a. compresa);

atteso che in fase di redazione del progetto esecutivo dell'opera sopra citata si è reso necessario eseguire alcune indagini di precantiere (imputata alla voce del quadro economico "C2) indagini di precantiere") per determinare le caratteristiche del terreno e dei manufatti esterni dei quali è prevista la parziale demolizione;

dato atto che nel corso delle indagini eseguite è emersa la presenza, al di sotto della pavimentazione in porfido nello slargo ad ovest del Palazzetto, di materiale eterogeneo costituito da inerti provenienti da demolizioni e rifiuti di varia natura. Dai risultati delle analisi eseguite sul materiale è emersa inoltre la presenza di idrocarburi con valori superiori ai parametri definiti dalla norma. In seguito all'esito di tali analisi è stata quindi notificata la situazione di inquinamento agli enti preposti al controllo secondo le modalità definite dalla normativa di settore;

rilevato che si è quindi reso necessario dar corso ad alcune lavorazioni di tipo geotecnico ambientale (imputata alla voce del quadro economico "C1) lavori") al fine di individuare la corretta procedura da seguire per l'allontanamento del materiale inquinato, concordando l'iter

pagina 1/5

con le competenti strutture comunali e provinciali;

richiamata a tal proposito la propria determinazione 06.05.2020 n. 51/38 con cui tra le altre cose è stata approvata e finanziata a perizia di spesa relativa a sondaggi ambientali, datata aprile 2020, redatta dal Servizio Attività Edilizia – Ufficio Riqualificazione e sviluppo urbano, ora Servizio Edilizia pubblica, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e costituita dagli elaborati "Analisi prezzi", "Elenco descrittivo delle voci" e "Perizia di spesa", per una spesa complessiva di Euro 17.925,33 (i.v.a. compresa);

atteso che sono stati quindi eseguiti dei sondaggi di tipo geotecnico ambientale previsti dal Piano di caratterizzazione approvato dal Servizio Urbanistica e Ambiente con nota prot. 212811 di data 25.09.2020. In seguito agli esiti dei sondaggi si è concordato con l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della Provincia di approfondire ulteriormente l'indagine ambientale per consentire una perimetrazione più definita dell'area inquinata al fine di calibrare con maggior precisione l'intervento di bonifica;

posto che la somma prevista per l'esecuzione di tale intervento è stata quantificata in euro 24.508,69 (i.v.a. compresa), è stata quindi redatta dal Servizio Edilizia pubblica la variante progettuale n. 1, datata 29.04.2021, approvata dal sottoscritto Dirigente in data 29.04.2021, che mantenendo invariato l'importo complessivo del quadro economico dell'opera, ha incrementato l'importo previsto alla voce "C2) indagini di precantiera", per una somma complessiva di euro 33.725,45 (i.v.a. esclusa) con conseguente aumento anche della voce relativa agli oneri fiscali;

atteso che allo scopo di eseguire gli ulteriori sondaggi ed analisi è stata quindi predisposta dal Servizio Edilizia pubblica la perizia di spesa datata 28.04.2021 e 05.05.2021, redatta ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per un importo complessivo di Euro 24.508,69, come di seguito suddiviso:

Lavori (di cui Euro 616,03 per oneri sicurezza)	euro	20.089,09
I.v.a. 22%	euro	<u>4.419,60</u>
Totale	euro	24.508,69

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso in particolare che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020 (per i lavori euro 150.000,00);

atteso che l'importo dei lavori della perizia in oggetto è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

rilevato che l'art. 11 della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

atteso che le modalità semplificate sopra richiamate si applicano per effetto di indicazioni organizzative interne anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

atteso pertanto che i lavori saranno affidati mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m. stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

la modalità di affidamento sopra individuata in relazione all'importo e alla tipologia di lavori, consente di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e

proporzionalità dell'attività amministrativa; si tratta infatti di una procedura con una strutturazione semplificata e un ridotto numero di vincoli operativi, dallo svolgimento in tempistiche contenute, e con garanzia di adeguata valutazione dell'elemento della convenienza economica tramite un confronto snello e rapido tra un numero ridotto di operatori economici.

I requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, introdotto con la l.p. 13/2020, prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

dato atto inoltre che l'affidamento dei lavori come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

dato atto che sarà cura del sottoscritto Dirigente provvedere, qualora necessario, alle incombenze di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili in sintesi nella minore parcellizzazione nell'esecuzione degli interventi, nella tempistica di esecuzione degli stessi e nella tipologia delle lavorazioni previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 12.02.2019 n. 1 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306653 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 05.05.2021 prot. n. 119344 e di data 10.05.2021 prot. n. 123018;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa denominata “Perizia sondaggi geologici e ambientali presso la BLM Group Arena”, datata 28.04.2021 e 05.05.2021, redatta dal Servizio Edilizia pubblica ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti e costituita dagli elaborati “Analisi prezzi”, “Computo metrico”, “Elenco descrittivo delle voci” e “Stima costi per la sicurezza”, che espone una spesa complessiva di Euro 24.508,69 (i.v.a. compresa);
2. di affidare i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, se esistenti, ai sensi dell'art. 11 della L.p. 1/2019 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza;
3. di dare atto che sarà cura del sottoscritto Dirigente provvedere, qualora necessario, alle incombenze di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;
4. di vietare, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
5. di indicare il sottoscritto quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
7. di prenotare la spesa di euro 24.508,69 (iva compresa) imputandola all'opera 633219 Ampliamento Palatrento – ingresso e area Hospitality - cap 07111;
8. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
9. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D62E18000360004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 13/05/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

**Determinazione Dirigenziale**

N. 51/ 16

di data 13/05/21

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. AMPLIAMENTO PALATRENTO - BLM GROUP ARENA - INGRESSO E AREA HOSPITALITY. SONDAGGI GEOLOGICI E AMBIENTALI . APPROVAZIONE PERIZIA SPESA. EURO 24.508,69 - OPERA 6332.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	06012.02.07111	U.2.02.01.09.016	5801		633219	24.508,69	20004"ACCO RDO DI PROGRAMM A 'CASA DELLO SPORT E ALTRI INTERVENTI'	88551 (8649234 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19 maggio 2021

